

N. R.G. 50867/2016 + 20010/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. ELENA RIVA CRUGNOLA	Presidente Relatore
dott. AMINA SIMONETTI	Giudice
dott. MARIA ANTONIETTA RICCI	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nelle cause civili di primo grado riunite iscritte al n. r.g. 50867/2016 e al n. r.g. 20010/2017 promosse entrambe da:

██████████ (C.F. ██████████), con il patrocinio dell'avv. ██████████
██████████ (C.F. ██████████), del Foro di Pavia;

ATTORE

contro

██████████ (C.F. ██████████), con il patrocinio dell'avv. ██████████ (C.F. ██████████), del Foro di Pavia;

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come segue:

per l'attore:

"Parte attrice:

- richiamato integralmente quanto dedotto, prodotto ed eccepito con tutti i propri precedenti atti,
- rilevato che i tentativi di conciliazione non sono andati a buon fine, nonostante sia stata proposta / ipotizzata, secondo le indicazioni del Giudice, la cessione della quota di partecipazione di ██████████ ad una corrispettivo che doveva essere determinato da un arbitratore,
- disconosciuta e contestata qualsivoglia valenza probatoria dei documenti depositati da controparte con la nota del 15/01/2019, poiché, tra le altre cose, i) la perizia non ha data certa né è mai stata consegnata al socio ██████████, nonostante le richieste in tal senso, anche ex art. 2476 c.c.; ii) la perizia sarebbe stata redatta su incarico di ██████████ e non di ██████████; iii) la perizia non risulta gli atti della



società [REDACTED]; iv) la perizia, in ogni caso, anche in ragione del contenuto generico e, a tratti, contraddittorio, non prova l'esistenza dei danni di cui alla posta di bilancio contestata,

chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più opportuna declaratoria del caso e di legge, Voglia, rigettata l'eccezione d'arbitrato formulata dalla difesa Aster s.r.l., accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Nel merito:

- accertare e dichiarare, per i motivi di cui agli atti di causa, l'invalidità (ossia, nella specie, dichiararne la nullità oppure provvedere all'annullamento dell'atto impugnato) della deliberazione assunta in data 20.05.2016 dalla assemblea dei soci di [REDACTED], e con essa del bilancio di esercizio al 31.12.2015 unitamente ai documenti di cui lo stesso bilancio è composto, nonché

- accertare e dichiarare, per i motivi di cui agli atti, l'invalidità (ossia, nella specie, dichiararne la nullità oppure provvedere all'annullamento dell'atto impugnato) della delibera assunta in data 09.01.2017 dall'assemblea dei soci di [REDACTED], e con essa, in via mediata, del bilancio di esercizio al 31.12.2015 unitamente ai documenti di cui lo stesso bilancio è composto, nonché di ogni altra decisione assunta con la predetta delibera.

In via istruttoria:

ammettere Consulenza Tecnica d'Ufficio, anche contabile, sulla contabilità di [REDACTED], nonché ordinare l'esibizione ex art. 210 c.p.c. dei seguenti documenti (con riserva di altri indicarne): estratti conto corrente sociale, mastrino - "scheda contabile" cliente [REDACTED].

Ammettere tutte le istanze istruttorie, come formulate negli atti dei due giudizi riuniti, da parte attrice.

In ogni caso:

Con vittoria di spese, anticipazioni e competenze legali di giudizio, oltre spese generali al 15 %, C.P.A. e I.V.A. nella misura di Legge."

per la convenuta:

"Piaccia all'Ill. mo Giudice del Tribunale di Milano, disattesa ogni contraria o diversa istanza, eccezione o deduzione, previe le declaratorie del caso, così giudicare:

In via preliminare:

- accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale Civile di Milano in ragione della competenza del Collegio Arbitrale secondo la clausola compromissoria di cui all'articolo 34 dello statuto della [REDACTED] con riferimento a tutte le contestazioni avversarie, fatta eccezione per l'accertamento della violazione dei principi di veridicità e chiarezza nella redazione del bilancio di esercizio 2015 della [REDACTED] (per le quali, allo stato, l'Ill.mo Tribunale adito è competente in ragione del principio affermato da Cass., 13 ottobre 2016, n. 20674).

Nel merito:

- respingere e rigettare ogni domanda e/o eccezione e/o deduzione avversaria, perché infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in atti.

In ogni caso:

-condannare il signor [REDACTED] al risarcimento dei danni ed al pagamento di una somma



determinata anche in via equitativa ex art. 96, primo e terzo comma, c.p.c.

In via istruttoria:

- si chiede il rigetto delle istanze istruttorie avversarie per tutti i motivi di cui in atti. In ogni caso, senza acconsentire ad alcuna inversione dell'onere della prova e con espressa riserva di formulare istanze istruttorie, si chiede, sin da ora, di essere ammessi alla prova del contrario sugli eventuali capitoli di prova avversari che dovessero essere ammessi, con riserva di indicare i testi e formulare propri capitoli di prova;

-ci si oppone alla richiesta avversaria di Consulenza Tecnica d'Ufficio, anche contabile, per tutti i motivi di cui in atti, nonché in quanto assolutamente generica e meramente esplorativa;

-ci si oppone all'ordine di esibizione avversario ex art. 210 c.p.c. in quanto è relativa a documentazione del tutto inconferente rispetto all'oggetto di causa.

Con ogni più ampia riserva di formulare domande, eccezioni e/o deduzioni, anche istruttorie.

. si chiede, ex art. 210 c.p.c. l'esibizione dei documenti contabili di [REDACTED] e [REDACTED] dal 2005 ad oggi e/o di qualsiasi altro documento utile a verificare quante delle pompe idrauliche consegnate da [REDACTED] alle due società siano state vendute da queste e quante siano ancora giacenti presso le medesime.

-In ogni caso, con vittoria di spese e competenze, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge."



Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

L'attore [REDACTED],

- o quale socio detentore di una quota pari al 33,3% del capitale di [REDACTED],

ha **impugnato le deliberazioni** assunte, con il suo voto contrario, il **20.5.2016** dall'**assemblea** dei soci della SRL in materia di **approvazione del bilancio al 31.12.2015** nonché in materia di **determinazione del compenso dell'amministratore unico**, il fratello [REDACTED] detentore della restante quota del capitale sociale, delibere a suo dire **invalidi** in quanto:

- adottate da assemblea invalidamente convocata e alla quale il socio [REDACTED] ha partecipato anche in rappresentanza della madre, [REDACTED], titolare di diritto di usufrutto sulla quota rappresentante 1/3 del capitale sociale, l'art.19 dello Statuto sociale non consentendo la rappresentanza in assemblea dei soci da parte dell'amministratore;
- adottata, quella di approvazione del bilancio, in violazione della previsione statutaria del previo deposito del progetto di bilancio presso la sede sociale;
- adottata, quella di approvazione del bilancio, in violazione dei criteri normativi di chiarezza e verità, il bilancio approvato recando nel conto economico la posta passiva "*onere straordinario di gestione*" per euro 49.853,00, posta non corrispondente ad alcun effettivo debito di [REDACTED] ma a un pretestuoso riconoscimento di credito risarcitorio in capo a [REDACTED], società riferibile ad [REDACTED] e morosa quanto al pagamento in favore di [REDACTED] di canoni di locazione relativi ad immobile sociale;
- adottata, quella di determinazione del compenso dell'A.U., con il voto del socio [REDACTED] in conflitto di interesse, e disponendo a favore dell'A.U. un compenso di euro 10.000,00 del tutto irragionevole ove rapportato all'impegno connesso alla carica, l'attività sociale risolvendosi nella gestione dell'unico immobile locato a [REDACTED] e, quindi, nell'incasso dei relativi canoni.

Nel **procedimento rg. n.50867/2016** così instauratosi l'impugnazione è stata quindi contrastata per plurimi profili dalla **convenuta** [REDACTED], in particolare:

- eccependo l'**incompetenza del Tribunale** posta la **clausola arbitrale** di cui all'art.34 dello Statuto sociale;
- eccependo l'**intervenuta convalida della delibera impugnata** ad opera di **successiva delibera**, adottata dall'assemblea dei soci di [REDACTED] il **9.1.2017**, con assorbimento di tutti i vizi procedurali lamentati dall'attore, vizi, peraltro, comunque non configurabili;
- nel merito riconducendo le doglianze in tema di contenuto del bilancio a censure relative all'attività gestoria;
- ancora nel merito negando il carattere arbitrario del compenso deliberato in favore dell'A.U..

Nelle **memorie** poi depositate **ex art.183 cpc sesto comma** in tale primo procedimento:

- l'**attore** (prima memoria) ha contestato l'efficacia sanante della delibera 9.1.2017, rilevando di aver **impugnato anche tale seconda delibera** così dando vita ad altro procedimento;
- la **convenuta** (prima memoria) ha **limitato l'eccezione di compromesso**, riconoscendo la non operatività della clausola arbitrale rispetto allo "*accertamento della violazione dei principi di*



veridicità e chiarezza nella redazione del bilancio di esercizio 2015 della [REDACTED] (per le quali, allo stato, l'Ill.mo Tribunale adito è competente in ragione del principio affermato da Cass., 13 ottobre 2016, n. 20674)";

- l'attore (seconda memoria) ha svolto richieste istruttorie ex art.210 cpc nonché richiesta di CTU contabile.

A seguito di rinvii d'ufficio dell'udienza fissata dall'originario g.i. per la discussione sulle prove e a seguito della riassegnazione della causa ad altro g.i. per il trasferimento ad altra sezione del primo, all'udienza del 16.7.2018 **alla prima causa** della quale si è fin qui detto è stata riunita quella rg n.20010/2017 avente ad oggetto l'impugnazione da parte sempre di [REDACTED] della delibera 9.1.2017, impugnazione:

- riguardante l'invalidità anche di tale seconda delibera in quanto:
 - anch'essa adottata da assemblea invalidamente convocata;
 - anch'essa recante approvazione del bilancio di esercizio in violazione della previsione statutaria del previo deposito del progetto di bilancio presso la sede sociale e in violazione dei criteri normativi di chiarezza e verità, in riferimento alla posta passiva "onere straordinario di gestione" già censurata nel primo giudizio;
 - e inoltre recante ulteriore disposizione concernente lo smaltimento di rimanenze previa arbitraria fatturazione dei macchinari obsoleti a carico delle [REDACTED] e [REDACTED], riconducibili alla famiglia dell'attore;
- contrastata anch'essa dalla **convenuta**, in particolare in via preliminare in riferimento alla **incompetenza del Tribunale** in ragione della clausola arbitrale,
- con successivo deposito di memorie ex art.183 cpc sesto comma nelle quali l'attore ha svolto richieste istruttorie,
- avendo poi il g.i. assegnatario del procedimento rigettato con ordinanza del 12.6.2018 istanza ex art.2378 cc dell'attore.

Rimasto poi senza esito un percorso conciliativo cui le parti erano state invitate dal g.i., all'udienza del 30.10.2018 il g.i.,

- *"ritenuto debba essere ordinata l'esibizione della perizia redatta dal geom. [REDACTED] datata 5.9.2014 e menzionata nel documento 12 di parte attrice, trattandosi di documento rilevante quanto alle censure in tema di contenuto del bilancio al 31.12.2015 qui in discussione, le altre richieste istruttorie dell'attore non risultando ammissibili in quanto volte alla acquisizione di documentazione che non risulta dirimente, la CTU contabile richiesta apparendo poi esplorativa",*

ha emesso ordine ex art.210 cpc nei confronti della convenuta, ordine data esecuzione al quale le parti hanno poi precisato le conclusioni nel tenore sopra trascritto.

All'esito di tale contraddittorio e delle difese conclusionali reputa il Tribunale che ricorra la propria **incompetenza in ragione della clausola arbitrale statutaria salvo che per il profilo di invalidità delle due delibere riguardante la violazione dei principi di chiarezza e verità del bilancio approvato, profilo rispetto al quale le impugnazioni vanno peraltro rigettate.**



Quanto all'**operatività della clausola arbitrale statutaria** nella presente controversia va infatti considerato:

- questo Tribunale ritiene di conformarsi all'**orientamento di legittimità** invocato dall'attore, secondo il quale: *"Non è compromettibile in arbitri la controversia avente ad oggetto l'impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di società per difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione. Invero, nonostante la previsione di termini di decadenza dall'impugnazione, con la conseguente sanatoria della nullità, le norme dirette a garantire tali principi non solo sono imperative, ma, essendo dettate, oltre che a tutela dell'interesse di ciascun socio ad essere informato dell'andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell'affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente, trascendono l'interesse del singolo ed attengono, pertanto, a diritti indisponibili."* (così Cass. n.20674/2016; in senso conforme Cass. n.130131/2014);
- tale orientamento è peraltro riferibile, come risulta dalla massima e dalla *ratio decidendi* espressa nella stessa massima e nella motivazione, alla **non compromettibilità in arbitri delle sole controversie concernenti l'impugnazione delle delibere di approvazione di bilancio per vizi attinenti al contenuto del documento contabile, del quale si lamenta la redazione in violazione dei principi legali di verità chiarezza e precisione**, violazione dante luogo, secondo la Cassazione, a posizioni di diritto indisponibili e, come tali, non compromettibili;
- la clausola arbitrale quale quella in esame,
 - prevedente la cognizione arbitrale per le controversie insorte tra i soci e la società *"ivi comprese quelle attinenti alla validità delle delibere assembleari"* (cfr. art.34 Statuto),risulta dunque di per sé operante rispetto a tutti i profili di impugnazione diversi da quelli attinenti al contenuto del documento contabile,

con la conseguenza che -in applicazione del principio di cui all'art.819ter cpc di autonomia tra le due cognizioni- **il Tribunale deve dichiarare la propria incompetenza a conoscere di tutti i vizi denunciati dall'attore sia quanto alla convocazione ed allo svolgimento delle assemblee¹ in discussione sia quanto alle disposizioni adottate dalle due assemblee in tema di compenso dell'amministratore unico e in tema di smaltimento delle rimanenze.**

Quanto al **profilo di impugnazione relativo al contenuto del bilancio al 31.12.2015 approvato il 20.5.2016 e ri-approvato il 9.1.2017,**

- profilo la cui cognizione, non operando la clausola arbitrale, si è detto spetta al Tribunale, la prospettazione dell'attore **non può ritenersi fondata** per l'assorbente rilievo che **la censura riguarda in realtà la condotta gestoria** di riconoscimento di un credito risarcitorio in favore di ██████████ ██████████ conduttrice dell'immobile di proprietà di ██████████ ██████████, **e non già i criteri di redazione del bilancio**, che di tale riconoscimento dà atto sulla scorta appunto delle determinazioni dell'a.u. di cui al doc.3 della convenuta.

¹ Cfr. al riguardo Cass. n.27736/2018, secondo la quale *"la lite che abbia ad oggetto l'invalidità della delibera assembleare per omessa convocazione del socio, può essere deferita ad arbitri"*.



Che poi il riconoscimento del credito risarcitorio in capo alla conduttrice dell'immobile sociale in dipendenza di ammaloramenti dell'immobile sia stato atto gestorio ingiustificato ed arbitrario, come sostiene l'attore in più punti delle sue difese in riferimento alle vicende di fatto sottostanti, è circostanza riguardante

- non già la correttezza e verità della rappresentazione contabile dell'onere in discussione,
 - rappresentazione di per sé corrispondente alla documentazione sociale prodotta dalla convenuta sub 3 e 12 nonché da ultimo esibita,
 - rappresentazione, inoltre, da ritenere adeguatamente illustrata nella nota integrativa al bilancio ove si legge *"Le sopravvenienze passive attengono il risarcimento di un danno all'inquilino causato dalla rottura del tetto con conseguente perdita dopo un forte temporale. Il valore riconosciuto è pari ad euro 49.853"*,
- ma, appunto, la irragionevolezza della condotta dell'amministratore e, in definitiva, la sua responsabilità per un atto in tesi pregiudizievole per il patrimonio della SRL.

Per quanto fin qui detto **le due impugnazioni in esame, per la parte riservata alla cognizione del Tribunale**, sono da ritenere infondate e **vanno rigettate**, senza necessità di ulteriore attività istruttoria nel senso richiesto dall'attore, trattandosi di attività priva di carattere dirimente rispetto alla *ratio decidendi* sopra illustrata.

Le **spese di lite** seguono la soccombenza dell'attore e vanno liquidate complessivamente per le due cause riunite come in dispositivo, tenuto conto della natura della controversia e dell'attività difensiva svolta, con connotati per larga parte ripetitivi.

Non reputa infine il Tribunale la ricorrenza dei presupposti di legge per l'**accoglimento della domanda ex art.96 cpc** formulata dalla convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

1. dichiara la propria incompetenza, essendo la controversia devoluta alla cognizione arbitrale ai sensi dell'art.34 dello Statuto della convenuta [REDACTED], quanto alle domande dell'attore riguardanti la invalidità delle delibere impugnate per vizi diversi da quelli relativi al contenuto del bilancio approvato;
2. rigetta le domande dell'attore quanto ai vizi relativi al contenuto del bilancio approvato;
3. condanna l'attore [REDACTED] alla rifusione in favore della convenuta [REDACTED] delle spese dei giudizi riuniti, spese che liquida in euro 7.000,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario per spese generali al 15% ed oltre iva e cpa;
4. rigetta la domanda ex art.96 cpc formulata dalla convenuta.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questo Tribunale il 5 dicembre 2019.

Il Presidente est.
Elena Riva Crugnola

